

# La rilevanza dei regimi di tassazione speciale ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 AfisR



**Paolo Arginelli**

Collaboratore scientifico, SUPSI  
Professore a contratto di diritto tributario dell'impresa e International Law, Università Cattolica del Sacro Cuore

**Ricostruzione ermeneutica della portata del requisito dell'assoggettamento ad imposta, senza beneficiare di esenzioni, cui è subordinato il diritto di godere delle esenzioni previste dall'articolo 15 AfisR**

### 1.

#### Introduzione

Il presente contributo affronta il tema dell'effettiva portata del requisito dell'assoggettamento ad imposta, senza beneficiare di esenzioni, cui è subordinato il diritto di godere delle esenzioni previste dall'articolo 15 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva del Consiglio n. 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito AfisR)[1]. In particolare, l'analisi è volta a stabilire se l'applicazione (di uno) dei regimi di tassazione speciale, previsti dall'articolo 28, commi da 2 e 4 LAID, ad una società fiscalmente residente in Svizzera precluda il diritto di beneficiare delle esenzioni alla fonte recate dal suddetto articolo 15 con riferimento ai dividendi, agli interessi ed ai canoni percepiti o corrisposti da tale società.



Il contributo si sviluppa in cinque paragrafi, oltre al presente. Il paragrafo 2 è dedicato all'inquadramento sistematico della questione interpretativa sopra delineata. Il paragrafo 3 tratta i canoni ermeneutici applicabili ai fini dell'interpretazione dell'articolo 15 AfisR. Il paragrafo 4, che rappresenta il

cuore del presente contributo, delinea gli argomenti a favore delle possibili diverse interpretazione delle disposizioni *de quibus* e risolve tale ambiguità interpretativa concludendo per l'irrilevanza dell'applicazione dei regimi di tassazione speciale, disciplinati dall'articolo 28 LAID, ai fini dell'accertamento del requisito dell'assoggettamento ad imposta, senza beneficiare di esenzioni, previsto dall'articolo 15 AfisR. Alla luce di detta ricostruzione ermeneutica, il paragrafo 5 analizza la Risoluzione n. 93/E del 10 maggio 2007, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha affrontato (anche) il tema qui in discussione, e ne evidenzia le principali criticità sotto il profilo argomentativo. Da ultimo, nel paragrafo 6 sono tratte alcune sintetiche conclusioni.

### 2.

#### Inquadramento della questione oggetto del presente contributo

L'articolo 15 AfisR introduce nei rapporti tra Stati membri dell'UE e Svizzera misure analoghe ai regimi previsti dalla Direttiva n. 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e dalla Direttiva n. 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi, entrambe nelle loro versioni iniziali[2].

In particolare, l'articolo 15 AfisR prevede che, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri dell'UE al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri e i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni – una delle quali sia fiscalmente residente (o situata) in Svizzera e l'altra sia residente (o situata) in uno Stato membro dell'UE – non siano soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine al verificarsi di talune condizioni.

Tra le condizioni poste dall'AfisR assume particolare rilevanza, ai fini del presente contributo, quella secondo cui:

- nel caso di distribuzione di dividendi, entrambe le società devono essere "assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni"[3];

- nel caso di pagamenti di interessi e canoni, tutte le società sono "assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni" [4].

In considerazione del fatto che le norme recate dal Titolo V della Parte Terza della Legge tributaria del Canton Ticino (LT), in attuazione della norma recata dall'articolo 28, commi da 2 a 4 LAID, disciplinano alcuni regimi di tassazione speciale – segnatamente, il regime delle società *holding*, quello delle società di amministrazione e quello delle società ausiliarie – che ammettono un'esenzione (parziale o totale, a seconda dei casi) dalle imposte cantonali e comunali sull'utile delle società, sorge la questione se l'effetto giuridico di tali regimi configuri un'"esenzione" ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, AfisR. Se così fosse, gli Stati membri dell'UE non sarebbero tenuti ad esentare i dividendi, gli interessi e i canoni pagati da società ivi fiscalmente residenti (o stabili organizzazioni ivi situate) e corrisposti a società fiscalmente residenti in Svizzera (o stabili organizzazioni ivi situate) che beneficino dei predetti regimi speciali di esenzione.

### 3. I canoni ermeneutici applicabili ai fini dell'interpretazione dell'articolo 15 AfisR

#### 3.1.

##### Qualificazione dell'AfisR sotto il profilo del diritto internazionale e adattamento (automatico) degli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'UE

Ai sensi dell'articolo 47 TUE e dall'articolo 335 TFUE, l'UE è dotata di personalità giuridica di diritto internazionale [5]. In quanto soggetto dotato di personalità giuridica di diritto internazionale, l'UE ha, in particolare, il potere di concludere trattati con Stati ed organizzazioni internazionali [6].

I trattati conclusi dall'UE con Stati terzi si qualificano, sotto il profilo del diritto internazionale, quali accordi internazionali conclusi tra un'organizzazione internazionale e uno Stato, ai sensi dell'articolo 2, numero 1, lettera a), punto i) della Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (di seguito Convenzione di Vienna del 1986) [7]. Gli articoli 31-33 della Convenzione di Vienna del 1986 disciplinano l'interpretazione dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali attraverso alcuni principi generali, i quali rappresenterebbero senza dubbio i parametri ermeneutici di riferimento al fine di interpretare l'articolo 15 AfisR, se non fosse che detta Convenzione non è mai entrata in vigore [8]. Ciò nonostante i detti articoli riproducono pedissequamente gli articoli 31-33 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (di seguito Convenzione di Vienna del 1969), i quali sono pacificamente riconosciuti essere disposizioni che codificano principi ermeneutici di diritto internazionale consuetudinario, in quanto tali applicabili ai fini dell'interpretazione di qualsivoglia trattato internazionale [9]. Nel prosieguo, si farà riferimento ai principi recati dagli articoli 31-33 della Convenzione di Vienna del 1969 in quanto principi generali di diritto consuetudinario internazionale.

Sotto il profilo dell'adattamento del diritto interno degli Stati membri dell'UE alle norme giuridiche recate dall'AfisR e della posizione rivestita da quest'ultimo nella gerarchia delle fonti degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, i trattati conclusi dall'UE con Stati terzi formano, dal momento della loro entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento dell'UE [10]. Pertanto, essi sono direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico degli Stati membri senza che a tal fine sia necessario l'esperimento di uno specifico processo di adattamento (adattamento automatico), qualora le loro disposizioni siano incondizionate e sufficientemente precise e appaia che la diretta applicabilità sia riconducibile allo scopo del trattato [11] e godono della particolare resistenza e forza espansiva che caratterizza il diritto dell'UE nei rapporti con il diritto interno di detti Stati nei casi di antinomia [12] [13].

Ne discende che, come riconosciuto dalla CGUE [14], gli accordi internazionali conclusi dall'UE con Stati terzi devono essere interpretati alla luce dei canoni ermeneutici codificati nella Convenzione di Vienna del 1969 e conformemente applicati dagli Stati membri dell'UE.



#### 3.2.

##### I principi consuetudinari di interpretazione codificati dalla Convenzione di Vienna del 1969

Secondo i principi ermeneutici codificati dalla Convenzione di Vienna del 1969, gli accordi internazionali devono essere interpretati in buona fede, secondo il significato ordinario da attribuire ai loro termini ed espressioni nel loro contesto ed alla luce del loro oggetto e del loro scopo; inoltre, un significato particolare (non ordinario) può essere attribuito ai termini ed alle espressioni impiegati in un trattato ove sia stabilito che tale è l'intenzione delle parti contraenti [15]. L'articolo 31, ai commi 2 e 3, definisce che cosa si debba intendere per "contesto" e quali altri mezzi interpretativi debbano essere equiparati al contesto ai fini ermeneutici. L'articolo 32 disciplina le modalità di utilizzo dei mezzi supplementari di interpretazione, statuendo che essi possano essere impiegati al fine di confermare il significato scaturente dall'applicazione dell'articolo 31, ovvero, al fine di determinare il significato delle disposizioni pattizie allorché l'applicazione dell'articolo 31 lasci il loro significato ambiguo o oscuro, ovvero conduca ad un risultato manifestamente assurdo o irragionevole.

Tali principi operano una sintesi dei canoni interpretativi individuati dalla dottrina internazionalistica attraverso l'analisi della giurisprudenza anteriore alla conclusione della Conven-

zione di Vienna del 1969[16], ossia (i) il canone dell'interpretazione testuale[17], (ii) il canone dell'interpretazione soggettiva[18] e (iii) il canone dell'interpretazione teleologica[19].

Tale sintesi è stata operata attribuendo un ruolo primario al testo del trattato[20], che assurge a punto di partenza del processo interpretativo. La centralità del testo nel processo ermeneutico era peraltro già stata riconosciuta dall'Istituto di Diritto Internazionale, dalla Corte Internazionale di Giustizia e dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale[21]. Nel sistema interpretativo elaborato dalla Convenzione di Vienna del 1969, tuttavia, la preminenza del testo non è assoluta, poiché ai termini ed alle espressioni impiegati nel testo convenzionale deve essere attribuito il significato (ordinario o speciale) che appare ragionevole ritenere che le parti abbiano inteso assegnare loro sulla base di una valutazione complessiva degli elementi testuali ed extratestuali individuati dagli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna, tra i quali assumono assoluta rilevanza l'oggetto e lo scopo della convenzione ed il contesto in cui i termini e le espressioni sono impiegati (analisi teleologica e sistematica)[22]. In questa prospettiva, l'approccio elaborato dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, che ha predisposto la proposta di Convenzione sul diritto dei Trattati, poi trasfusa, senza significative modifiche per quanto concerne gli articoli 31 e 32, nella Convenzione di Vienna del 1969, sembra essere stato significativamente influenzato sia dalla risoluzione dell'Istituto di Diritto Internazionale del 1956[23], sia dai principi di interpretazione formulati da Sir Gerald Fitzmaurice[24].

Gli effetti pratici del sistema interpretativo elaborato dalla Convenzione di Vienna del 1969 sono duplici. Da un lato, è ora *"generally recognized that an interpretation that does not emerge from the text cannot be accepted, however plausible it may be in view of the circumstances, unless failure to do so would lead to an obviously unreasonable result"*[25]. Dall'altro, si riconosce il fatto che le interpretazioni che l'interprete può ragionevolmente elaborare muovendo dal testo della convenzione sono, di frequente, così numerose e difformi che il testo non appare, di per sé, sufficiente a risolvere tutti i dubbi ermeneutici. Pertanto, il testo, oltre ad essere interpretato in modo che se ne valorizzi la sistematicità, lo scopo e l'oggetto, deve essere integrato da elementi extratestuali. Inoltre, la necessità di integrare il testo con gli altri mezzi di interpretazione individuati dagli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 1969 si manifesta anche con riferimento all'esigenza, per l'interprete, di valutare l'eventuale irragionevolezza dei risultati interpretativi ai quali è (temporaneamente) pervenuto muovendo dal testo della convenzione, dal momento che la ragionevolezza di una interpretazione può essere efficacemente valutata soltanto ove esista un parametro di giudizio che tenga conto di tutti gli elementi utili al fine di determinare la probabile comune volontà delle parti contraenti[26].

Con riferimento all'organizzazione gerarchica dei diversi canoni e mezzi di interpretazione[27], la soluzione adottata nella Convenzione di Vienna del 1969 si sviluppa lungo due direttrici. Sotto un primo profilo, è posta una distinzione gerarchica tra i mezzi di interpretazione di cui all'articolo 31, i quali *"all relate to the agreement between the parties at the time when or after it*

*received authentic expression in the text"*, e quelli di cui all'articolo 32, che sono supplementari e in un certo qual modo subordinati ai primi[28]. La distinzione gerarchica tra articoli 31 e 32 non dovrebbe essere, tuttavia, intesa come una partizione eccessivamente rigida. In proposito, il Commentario agli articoli 27-28 della proposta di Convenzione sul diritto dei trattati elaborata dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite chiarisce che nessuna cesura è destinata a esistere tra i mezzi primari e quelli supplementari di interpretazione: la possibilità che questi ultimi siano impiegati al fine di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31 rappresenta un rilevante elemento di collegamento tra i due articoli e garantisce l'unità del processo di interpretazione[29].

Sotto un secondo profilo, la Convenzione di Vienna del 1969 non instaura alcuna gerarchia tra i mezzi e i canoni di interpretazione di cui all'articolo 31. Il Commentario agli articoli 27-28 della proposta di Convenzione sul diritto dei trattati elaborata dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite sottolinea come il testo dell'articolo 27 (poi divenuto articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969), ove interpretato organicamente, non stabilisca alcuna gerarchia tra i principi di interpretazione dei trattati ivi richiamati[30]. Lo stesso titolo dell'articolo 31, *"General rule of interpretation"*, al singolare, pone l'accento sul collegamento funzionale esistente tra i diversi commi e, pertanto, tra i diversi mezzi di interpretazione cui gli stessi fanno riferimento, cui corrisponde l'unitarietà del processo interpretativo[31]. La conclusione che se ne può trarre è dunque che l'ordine nel quale i diversi mezzi di interpretazione sono esposti nel corpo dell'articolo 31 è funzione di considerazioni di mera logica organizzativa, piuttosto che il riflesso di un corrispondente ordine gerarchico delle fonti interpretative[32].

L'inferenza strutturalmente più rilevante che si può trarre dall'analisi degli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 1969 è che gli stessi sembrano presupporre l'unicità del processo interpretativo e, corrispondentemente, sotto il profilo argomentativo ed esterno, la necessità di valutare sistematicamente tutti i mezzi di interpretazione a disposizione, come ben espresso dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite attraverso la metafora del *"crogiolo"*[33]. In altri termini, ai sensi della Convenzione di Vienna del 1969, l'interpretazione di una convenzione dovrebbe essere formulata solo dopo che tutti i pertinenti mezzi di interpretazione sono stati presi in considerazione e debitamente ponderati: tale ponderazione, ossia l'attribuzione di un peso argomentativo diverso ai diversi mezzi di interpretazione, potrebbe essere ragionevolmente effettuata soltanto in base ad un attento esame di tutti i mezzi di interpretazione ed al loro raffronto. Pertanto, l'individuazione dei possibili significati desumibili dai dizionari, lo studio del relativo contesto, l'indagine dell'oggetto e dello scopo del trattato, così come l'analisi dei successivi accordi e della successiva prassi applicativa, delle pertinenti norme di diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti e dei mezzi supplementari di interpretazione dovrebbero essere operati senza soluzione di continuità e senza alcun rigido ordine applicativo. È questa la prospettiva assunta nel noto adagio secondo il quale l'interpretazione dei trattati dovrebbe essere considerata più un'arte, che una scienza esatta, in quanto il processo interpretativo può portare a conclusioni

difformi in dipendenza delle diverse circostanze di ciascun caso e dei diversi pesi discrezionalmente attribuiti dall'interprete ai vari mezzi di interpretazione richiamati dagli articoli 31 e 32, nonché in ragione delle diverse presunzioni da essi inferite.

In questa prospettiva, è dunque necessario distinguere tra (i) la rilevanza da attribuire, ai fini interpretativi e argomentativi, ai mezzi supplementari di interpretazione; e (ii) l'uso conoscitivo e tipico che di tali mezzi di interpretazione può essere fatto, sia in termini di successione logica e cronologica rispetto agli altri mezzi di interpretazione, sia in termini di argomenti supportati.

Con riferimento al punto (ii), emerge dalla recente giurisprudenza dei tribunali e delle corti internazionali come l'analisi dei mezzi di interpretazione sia generalmente intesa quale processo unitario e, di conseguenza, come nessuna ragionevole distinzione possa essere lumeggiata in questa prospettiva tra i diversi mezzi di interpretazione[34]. Tale approccio implica il rigetto della tesi secondo la quale l'interprete dovrebbe limitare la sua analisi ai mezzi primari di interpretazione di cui all'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 al fine di interpretare il rilevante trattato, facendo ricorso ai mezzi supplementari di cui all'articolo 32 soltanto in un momento logicamente distinto e temporalmente successivo, al solo scopo di confermare il significato già raggiunto, oppure di stabilire il significato da attribuire alle rilevanti disposizioni ove l'interpretazione basata esclusivamente sui mezzi primari di interpretazione non avesse condotto ad un risultato soddisfacente.

Con riferimento al punto (i), ai mezzi supplementari di interpretazione è generalmente attribuita una forza argomentativa inferiore, rispetto a quella che contraddistingue i mezzi di interpretazione individuati dall'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969. Frequentemente, i primi risultano utili all'interprete per orientare la propria scelta nei casi in cui i mezzi primari di interpretazione non costituiscono un sufficiente supporto logico-argomentativo per risolvere univocamente la questione interpretativa, il significato della rilevante disposizione pattizia restando potenzialmente ambiguo o oscuro, oppure ove il significato da essi supportato appaia manifestamente assurdo o irragionevole. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 32, i mezzi supplementari di interpretazione possono essere utilizzati solo per confermare il significato supportato dai mezzi di interpretazione di cui all'articolo 31, qualora tale significato appaia chiaro, univoco e ragionevole, il che equivale alla proposizione normativa secondo cui a tale ultimo significato non si può teoricamente[35] derogare in ragione (soltanto) di argomenti fondati su mezzi supplementari di interpretazione.

### 3.3.

#### La rilevanza delle Direttive dell'UE in materia di fiscalità diretta ai fini dell'interpretazione dell'AfIsR

Occorre ora chiarire se, alla luce dei canoni ermeneutici individuati nel precedente paragrafo, la cosiddette Direttive Madre-Figlia[36] e Interessi e Canoni[37] costituiscano uno strumento interpretativo utilizzabile e rilevante nel processo di interpretazione dell'articolo 15 AfIsR.

Si rileva preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della Convenzione di Vienna del 1969, il contesto che

deve essere preso in considerazione ai fini dell'interpretazione del disposizioni convenzionali comprende, oltre al testo del trattato – preambolo e allegati inclusi – (a) ogni accordo relativo al trattato che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione e (b) ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato.

Tanto premesso, si ritiene che le Direttive Madre-Figlia e Interessi e Canoni costituiscano mezzi di interpretazione primari al fine dell'esegesi dell'articolo 15 AfIsR, con riferimento alle disposizioni di tale articolo che riproducono, senza sostanziali divergenze, quelle delle predette Direttive[38]. Dall'analisi dei documenti consultabili pubblicamente appare, infatti, ragionevole inferire che, al momento della conclusione del trattato sulla tassazione del risparmio, esistesse un accordo (tacito) tra UE e Svizzera secondo il quale l'articolo 15 AfIsR doveva essere interpretato in modo da garantire che, nei rapporti tra Svizzera e Stati membri dell'UE e ad eccezione dei casi in cui una differente disciplina fosse chiaramente voluta, l'applicazione delle esenzioni alla fonte disciplinate dal detto articolo generasse effetti giuridici sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti dall'applicazione (da parte dello Stato della fonte) delle corrispondenti disposizioni della Direttiva Madre-Figlia e dalla Direttiva Interessi e Canoni. Tale accordo (tacito) emerge (i) dall'analisi della struttura stessa dell'articolo 15 AfIsR, che riproduce in larga parte – sebbene non interamente – il contenuto delle due Direttive, e (ii) dalla lettura congiunta della Decisione del Consiglio della Comunità europea del 2 giugno 2004 relativa alla firma e alla conclusione dell'AfIsR e delle "Directives relatives à la suppression de l'impôt anticipé suisse sur les paiements de dividendes entre sociétés de capitaux associées dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne" (di seguito Directives), emanate dall'AFC in data 15 luglio 2005.

Il terzo considerando della predetta Decisione del Consiglio statuisce infatti che "la Comunità ha deciso di concedere alla Confederazione svizzera l'inserimento nell'accordo di misure equivalenti ai regimi previsti dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 [...] e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, [...] entrambe nelle loro versioni iniziali".

A sua volta, nel paragrafo quinto delle Directives, concernente l'interpretazione della disposizione dell'articolo 15 AfIsR che subordina l'obbligo di esentare alla fonte i dividendi alla condizione che la società madre detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni, l'AFC ha fatto riferimento alla giurisprudenza della CGUE che ha interpretato l'equivalente condizione (facoltativa) prevista dall'articolo 3, comma due, della Direttiva Madre-Figlia: "À la demande de l'Administration fédérale des contributions, les services compétents de la Commission de l'UE ont soumis aux représentants des Etats membres de l'UE la proposition suisse d'appliquer la jurisprudence «Denkavit», de manière analogue, à l'article 15 AfIsE. Ceci signifierait que l'exonération conventionnelle de l'impôt à la source pourrait, à certaines conditions, être également accordée lorsque la durée de détention de la participation de deux ans n'est pas encore atteinte, pour autant que ce critère de durée soit rempli ultérieure-

ment. Par lettre du 11 mai 2005, les services de la Commission de l'UE ont fait savoir à l'Administration fédérale des contributions que, manifestement, tous les Etats membres, à l'exception du Portugal, peuvent se rallier à cette proposition suisse. La Suisse appliquera par conséquent également l'AFisE de cette manière en ce qui concerne le dégrèvement de l'impôt anticipé" [39].



#### 4. Interpretazione dell'espressione "società [...] assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni (in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni)" impiegata nell'articolo 15 AfisR

##### 4.1.

##### L'interpretazione dell'articolo 15, comma 1 AfisR

La condizione alla quale l'articolo 15, comma 1 AfisR subordina l'obbligo di esentare da imposizione alla fonte le distribuzioni di dividendi consiste nel fatto che sia la società figlia, sia la società madre "siano assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni". Tale condizione può essere scissa in due sub-condizioni: (i) una principale, secondo la quale entrambe le società devono essere assoggettate all'imposta diretta sugli utili e (ii) una subordinata, la quale richiede che tali società non beneficino di esenzioni.

Con riferimento alla condizione sub (i) appare condivisibile la conclusione di chi, in dottrina, ha evidenziato come il riferimento all'imposta sugli utili dovrebbe essere inteso, con riferimento alla Svizzera, come fatto congiuntamente ai tre livelli di imposizione che caratterizzano la fiscalità diretta elvetica: federale, cantonale e comunale [40].

Tale conclusione appare, in primo luogo, supportata dal fatto che, nell'ordinamento tributario svizzero, l'espressione "imposta sull'utile" è impiegata per denotare tanto le imposte cantonali e comunali [41], quanto le imposte federali [42] sul reddito delle società [43]. Tale impiego dell'espressione "imposta sull'utile" nell'ordinamento tributario elvetico è sicuramente rilevante al fine di determinare il significato ordinario da attribuire alla corrispondente espressione "imposta diretta sugli utili", utilizzata nell'articolo 15 AfisR, con riferimento alla Svizzera.

In secondo luogo, la rassegna delle CDI concluse dalla Svizzera con gli Stati membri dell'UE evidenzia come le imposte sul reddito – ed in particolare le imposte sull'utile delle società

– cui tali CDI si applicano sono sempre, con riferimento alla Svizzera, le imposte federali, le imposte cantonali e le imposte comunali [44]. Tali CDI, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 15 AfisR, appaiono infatti rilevanti quali elementi indiziari per ricostruire il significato ordinario da attribuire all'espressione "imposta diretta sugli utili", utilizzata nell'articolo 15 AfisR, con riferimento alla Svizzera. Esse inoltre, tenuto conto della peculiarità di una convenzione conclusa tra un'organizzazione internazionale (UE) e uno Stato terzo e finalizzata alla creazione di norme giuridiche che siano direttamente applicate dai suoi Stati membri e da tale Stato terzo nelle loro reciproche relazioni, potrebbero essere qualificate in via analogica quali rilevanti norme di diritto internazionale applicabili alle relazioni fra le parti, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera c della Convenzione di Vienna del 1986.

Infine, non sembra osti a tale conclusione il fatto che le imposte locali in vigore in diversi Stati membri dell'UE (quali l'Imposta regionale sulle attività produttive [IRAP] in Italia, la *Taxe professionnelle* in Francia, la *Gewerbesteuer* in Germania e l'*Impuesto sobre actividades económicas* in Spagna) non rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione della Direttiva Madre-Figlia [45]. Tali imposte, infatti, a differenza dell'imposta sull'utile in Svizzera, generalmente non hanno quale presupposto il possesso di un utile (reddito) societario [46]. Tuttavia, un argomento in senso contrario potrebbe poggiare sul fatto che tali imposte locali sono, solitamente, riconducibili all'ambito di applicazione oggettivo delle CDI – sui redditi – in vigore tra la Svizzera e i detti Stati membri. Tuttavia, come sopra indicato, l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 15 AfisR sembra più ristretto dell'ambito oggettivo di applicazione delle CDI concluse dalla Svizzera con gli Stati membri, nel senso che il primo è limitato alle imposte sugli utili societari (lo sono, tanto a livello federale, quanto a livello cantonale e comunale, le imposte sugli utili svizzere; non lo sono le imposte locali degli Stati membri sopra richiamate), mentre il secondo si estende ad ogni tipo di imposte sui redditi, ivi incluse le imposte gravanti su singoli elementi di reddito.

Da ultimo, sembra ragionevole escludere che il requisito dell'assoggettamento ad imposta si risolva nella necessità che le società siano, con riferimento al rilevante periodo di imposta, tenute ad adempiere ad un'effettiva obbligazione tributaria e che, pertanto, versino (non meramente in acconto) l'imposta sugli utili delle società [47]. Valga, a supporto di tale conclusione, l'argomento sistematico secondo il quale, se così non fosse, il successivo requisito (ii) risulterebbe ovviamente superfluo.

Con riferimento al requisito (ii), la questione ermeneutica che deve essere affrontata consta dell'individuazione del significato da attribuire all'espressione "beneficiare di esenzioni". In particolare, ci si dovrebbe domandare se le esenzioni in parola siano soltanto (a) le esenzioni di tipo soggettivo, ossia le esenzioni che, con riferimento ad una data imposta, escludono l'effettivo assoggettamento all'obbligazione tributaria di tutti i redditi percepiti da un dato soggetto, ovvero anche (b) le esenzioni di tipo oggettivo, ossia le esenzioni di cui beneficia un dato soggetto in relazione a circoscritti elementi di reddito. Inoltre, nello specifico caso della Svizzera, ci si dovrebbe interrogare sul se sia sufficiente, al fine di integrare il requisito (ii) che ad almeno uno dei

predetti livelli di imposizione (federale, cantonale, comunale) la società non benefici di esenzioni (di tipo soggettivo o oggettivo, come sopra individuate), oppure se sia a tal fine necessario che a nessuno di tali livelli la stessa goda delle suddette esenzioni.

In relazione alla prima questione, è possibile anzitutto rilevare che il raffronto tra i diversi testi autentici dell'AfisR[48] non offre spunti decisivi ai fini ermeneutici, in quanto taluni testi sembrano suggerire l'idea che le rilevanti esenzioni siano soltanto quelle soggettivamente concernenti la società[49], mentre altri appaiono informati al principio secondo cui qualunque esenzione (sia di tipo soggettivo, sia di tipo oggettivo) rilevi ai fini dell'integrazione del requisito (ii)[50]. L'articolo 33, comma quarto, della Convenzione di Vienna del 1969, in proposito, dispone che ogni apparente differenza di significato tra i testi autentici debba essere risolto anzitutto tramite il ricorso agli ordinari procedimenti ermeneutici di cui agli articoli 31 e 32 della medesima Convenzione e, nel caso di permanenza di tale differenza apparente, attraverso l'adozione del significato che concili nel migliore dei modi i testi autentici tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato.

Un'interpretazione sistematica e teleologica dell'AfisR, ossia un'interpretazione conforme ai principi ermeneutici codificati dagli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 1969, sembra supportare la conclusione che le mere esenzioni di tipo oggettivo non rilevino ai fini dell'applicazione del requisito (ii).

Sotto un primo profilo, la lettura contestuale del comma 1 dell'articolo 15 AfisR conduce al raffronto con il comma 2 del medesimo articolo, nel quale l'espressione "senza beneficiare di esenzioni" è seguita dall'espressione, assente nel testo del comma 1, "in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni". In considerazione del fatto che il detto inciso, presente nel comma 2, sembra riferirsi – o quantomeno includere – esenzioni di tipo oggettivo, la sua assenza nel comma 1 potrebbe essere interpretata come indicativa della volontà delle parti contraenti di limitare le esenzioni rilevanti ai fini di detto ultimo comma alle sole esenzioni di tipo soggettivo. Tuttavia, non sembra potersi escludere che tale inciso svolga una funzione meramente chiarificatoria, come suggerito anche dall'uso dell'espressione "in particolare"; tale interpretazione, ovviamente, supporterebbe l'opposta tesi che le esenzioni rilevanti, tanto ai fini del comma 1, quanto ai fini del comma 2, sono sia quelle di tipo soggettivo, sia quelle di tipo oggettivo. Tale profilo, pertanto, non sembra decisivo al fine di dirimere il suddetto problema interpretativo[51].

Sotto un secondo profilo, assume rilievo il fatto che l'articolo 15, comma 1 riprenda il corrispondente requisito impiegato nella Direttiva Madre-Figlia (ma non quello della possibilità di optare per non essere assoggettato all'imposta), ma, al contempo impieghi una terminologia difforme in alcuni testi autentici. Ad esempio nei testi autentici in lingua italiana e francese, le espressioni, impiegate nella Direttiva Madre-Figlia, "senza esserne esentata" e "sans en être exonérée" sono state sostituite dalle espressioni "senza beneficiare di esenzioni" e "sans bénéficier d'une exonération". Tali modifiche potrebbero essere viste come aventi una portata non meramente formale, ma sostanziale, ossia nel senso che le stesse siano state adottate

al fine di rendere esplicita la volontà degli Stati contraenti di abbandonare un concetto di esenzione di tipo esclusivamente soggettivo (nella Direttiva), per abbracciare il più ampio concetto di esenzione di tipo sia oggettivo che soggettivo. Tuttavia, altri testi autentici, ad esempio quello in lingua spagnola e quello in lingua inglese, presentano una formulazione sostanzialmente equivalente a quella della Direttiva Madre-Figlia, rendendo meno solida la suddetta inferenza.

Sotto il profilo teleologico, l'interpretazione più ragionevole sembra essere quella che privilegia l'attribuzione di un significato ristretto al termine "esenzioni", inclusivo delle sole esenzioni di tipo soggettivo, ovvero di esenzioni di tipo oggettivo che producano, nella fattispecie concreta ed a regime, la totale (o sostanzialmente totale) esenzione degli utili della società. Infatti, sebbene l'articolo 15, comma 1 AfisR non abbia il fine, proprio della Direttiva Madre-Figlia, di eliminare la doppia imposizione economica gravante sulle distribuzioni di utili infragruppo, come emerge dall'assenza di un obbligo, in capo allo Stato della Madre di esentare i dividendi, ovvero di riconoscere un credito di imposta indiretto per le imposte sugli utili versate dalla Figlia, l'obbligo gravante sullo Stato della fonte di non assoggettare ad imposta gli utili distribuiti qualora i requisiti di applicazione del comma 1 siano soddisfatti non appare tanto finalizzato ad evitare la doppia imposizione giuridica di tali dividendi assicurando un unico livello di prelievo dei suddetti redditi (nello Stato di residenza della Madre), bensì quello di evitare la doppia imposizione economica degli utili ad opera dello Stato della fonte, prima in capo alla società Figlia – quando gli utili sono da questa prodotti – e poi in capo alla Madre – quando gli utili sono a questa distribuiti dalla Figlia. Di talché, l'eventuale esenzione dei dividendi in capo alla Madre non appare in contrasto con la finalità perseguita dall'articolo 15, comma 1 AfisR, ma anzi ne rafforza gli effetti, a differenza di quanto accadrebbe con riferimento alle fattispecie regolate dal comma 2 dell'articolo 15, dove il sovrapporsi di esenzione nello Stato della Madre, esenzione dei canoni o degli interessi in capo alla Madre nello Stato della Figlia e (generale) deducibilità di tali canoni ed interessi in capo alla Figlia avrebbe quale effetto giuridico la totale detassazione di tali redditi, obiettivo non perseguito (ed anzi apertamente osteggiato[52]) dagli Stati contraenti. In questa prospettiva, la finalità del requisito in oggetto appare principalmente quella di garantire che l'utile della società Figlia sia stato assoggettato ad imposta prima di essere distribuito. In assenza di una specifica misura del livello di imposizione che si ritiene congruo a tal fine, l'assenza di esenzioni soggettive, ovvero di esenzioni di tipo oggettivo che si risolvano di fatto in una totale (o quasi totale) e permanente esenzione dell'utile della Figlia, dovrebbe essere ritenuta sufficiente ad integrare il requisito (ii). A livello della Madre, il requisito assume valore al solo fine di evitare che il regime in oggetto si applichi anche a dividendi corrisposti a società trasparenti, ossia a dividendi fiscalmente attribuiti ai soci di dette società, fattispecie questa assimilabile alla distribuzione diretta degli utili a tali soci, la quale non rientra nell'ambito di applicazione della norma ove tali soci abbiano una forma diversa da quella societaria (e, in particolare, qualora essi siano persone fisiche). Tale conclusione è stata sposata dalla dottrina maggioritaria che ha affrontato la questione con riferimento alla Direttiva Madre-Figlia[53], nonché all'articolo 15, comma 1 AfisR[54].

Infine, deve essere affrontata la questione se il diniego del regime previsto dall'articolo 15, comma 1 AfisR sia legittimo nel caso in cui la rilevante società benefici di un'esenzione soggettiva (oppure di un'esenzione nominalmente oggettiva, ma sostanzialmente soggettiva) ad uno solo – oppure a due – dei tre livelli di imposizione vigenti in Svizzera, o, al contrario, se sia a tal fine necessario che l'esenzione espliciti i suoi effetti a tutti e tre detti livelli. L'argomento teleologico più sopra delineato supporta quest'ultima interpretazione. Infatti, la non applicazione anche ad uno solo dei predetti livelli di imposizione dell'esenzione *de qua*, comporterebbe che l'utile della società (Figlia) sarebbe in ogni modo soggetto ad imposta prima di essere distribuito e questo giustificerebbe l'applicazione del regime recato dall'articolo 15, comma 1 AfisR. La dottrina che ha affrontato la questione, sembra saldamente orientata in tale direzione[55].

Giova conclusivamente evidenziare come le suddette interpretazioni siano state accolte, nella sostanza, dall'AFIC[56].



#### 4.2. **L'interpretazione dell'articolo 15, comma 2 AfisR**

L'analisi esposta nel paragrafo precedente è in parte applicabile anche con riferimento al comma 2 dell'articolo 15 AfisR. L'essenziale differenza tra le norme recate dai commi 1 e 2 di detto articolo sta in ciò: mentre (i) la prima (recata dal comma 1) persegue l'obiettivo di evitare la doppia imposizione economica degli utili ad opera dello Stato della fonte, prima in capo alla società Figlia – quando gli utili sono da questa prodotti – e poi in capo alla Madre – quando gli utili sono a questa distribuiti dalla Figlia, (ii) la seconda (recata dal comma 2) è finalizzata ad evitare la doppia imposizione giuridica dei canoni e degli interessi infragruppo, assicurando un unico livello di prelievo dei suddetti redditi (nello Stato di residenza della Madre). Tale differenza di obiettivi è semanticamente espressa attraverso la differente terminologia adottata nei due commi, evincendosi, in particolare, dall'inciso "in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni" (assente nella corrisponden-

te disposizione della Direttiva Interessi e Canoni), che qualifica il requisito dell'assoggettamento "all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni" già esaminato nel precedente paragrafo.

Il diverso fine perseguito e la diversa fraseologia che caratterizzano il comma 2 supportano un'interpretazione più ampia del requisito dell'assoggettamento ad imposta senza beneficiare di esenzioni. In particolare, non solo il requisito dovrà considerarsi non soddisfatto nell'ipotesi – comune al comma 1 – in cui le società beneficino di un'esenzione soggettiva (oppure di un'esenzione nominalmente oggettiva, ma sostanzialmente soggettiva) a tutti e tre i livelli di imposizione previsti dall'ordinamento tributario svizzero, ma lo stesso non si considererà integrato neppure qualora gli interessi ed i canoni beneficino di un'esenzione oggettiva a tutti e tre i predetti livelli di imposizione in capo alla società percipiente. Tale interpretazione, la quale appare supportata dal testo del comma 2, garantisce che sia evitato il fenomeno della totale detassazione dei redditi *de quibus*, il quale altrimenti conseguirebbe dalla loro esenzione in capo alla società percipiente, sia nel suo Stato di residenza, sia nello Stato di residenza della società erogante, e dalla contestuale deducibilità degli stessi in capo a quest'ultima società nel suo Stato di residenza.

Le conclusioni di cui sopra sono sostanzialmente condivise dalla dottrina maggioritaria che ha affrontato la questione con riferimento alla Direttiva Interessi e Canoni – tenuto conto delle differenze terminologiche esistenti tra la Direttiva e l'AfisR, in special modo dell'assenza nella prima dell'inciso "in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni" – nonché all'articolo 15, comma 2 AfisR[57].

#### 5. **L'interpretazione dell'articolo 15 AfisR avanzata dall'Amministrazione finanziaria italiana nella Risoluzione n. 93/E del 10 maggio 2007**

Nella risoluzione in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo il quale l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 AfisR non si estende a "società che, anche se non totalmente esenti da imposizione, siano beneficiarie di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione diretta [svizzera] sul reddito". A supporto di detta interpretazione l'Agenzia ha anche fatto riferimento alla Decisione del 13 febbraio 2007, con cui la Commissione europea ha ritenuto che i regimi di tassazione speciale previsti dalla LAID costituiscano aiuti di Stato in contrasto con il buon funzionamento dell'ALS[58]. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, le società elvetiche che vogliono beneficiare dei regimi recati dall'articolo 15 AfisR "non devono godere – in applicazione di disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi – di particolari regimi agevolativi consistenti nell'esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale)".

A mio avviso, la conclusione raggiunta e gli argomenti sviluppati a suo supporto dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 93/E del 2007 non sono condivisibili.

Preliminarmente, giova sottolineare come l'ALS contenga, all'articolo 27, le disposizioni che disciplinano gli aspetti procedurali concernenti l'applicazione del divieto di aiuti pubblici che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni, recato dall'articolo 23. In particolare, detto articolo prevede che ciascuna Parte contraente possa adire un Comitato misto *ad hoc* ove ritenga una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell'ALS ai sensi dell'articolo 23. Ai fini della procedura *de qua*, le Parti contraenti devono comunicare al Comitato misto ogni informazione utile e fornire l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica in questione. Soltanto ove la Parte contraente in causa non metta fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure ove quest'ultimo non raggiunga un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione.

È interessante in merito notare come alla Decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2007 non sia seguito il rinvio della controversia al Comitato misto e, dunque, neppure alcuna legittima messa in mora della Svizzera. Come correttamente evidenziato da Toffoli[59], le Parti contraenti hanno, sin da subito, cercato una soluzione politica alla controversia.



Da un punto di vista giuridico, dunque, ogni misura unilaterale di salvaguardia (di matrice strettamente legislativa, così come di matrice giurisdizionale o di prassi amministrativa) posta in essere dagli Stati membri dell'UE, al fine di contrastare gli effetti – per loro – distorsivi della concorrenza dei regimi speciali di tassazione previsti dalla LAID, sarebbe allo stato attuale illegittima in quanto in posta in essere in deroga della procedura di cui all'articolo 27 ALS. In questa prospettiva, la possibilità che i regimi in parola costituiscono aiuti di Stato ai sensi ed effetti dell'articolo 23 ALS non può pertanto assurgere ad elemento rilevante ai fini dell'interpretazione, da parte di uno Stato membro dell'UE, dell'articolo 15 AfisR, in quanto tale fatto non è (i) non è stato accertato secondo la procedura di cui sopra; (ii) non è espressamente richiamato da detto articolo 15 AfisR; (iii) non pare assumere, neppure implicitamente, il carattere di requisito essenziale per l'applicazione dei benefici recati da detto articolo 15 il fatto che una società benefici di regimi potenzialmente incompatibili con l'articolo 23 ALS[60].

Sotto il profilo sostanziale, l'interpretazione fatta propria dall'Agenzia delle Entrate deve essere respinta[61] a motivo degli argomenti sviluppati nei paragrafi 4.1 e 4.2 e, in particolare, in ragione del fatto che (i) i regimi di tassazione speciale previsti dall'articolo 28, commi 3 e 4 LAID non introducono alcuna esenzione di tipo soggettivo – a differenza del regime di esenzione di tipo sostanzialmente soggettivo (esenzione di tutti i redditi ad eccezione di quelli derivanti dalla proprietà fondiaria svizzera) di cui all'articolo 28, comma 2 LAID – [62] e, in via assorbente e decisiva, (ii) nessuno dei predetti regimi esplica i suoi effetti al livello federale di imposizione.

## 6. Conclusioni

L'analisi sopra condotta permette di trarre alcune sintetiche conclusioni con riferimento al tema oggetto del presente contributo.

In primo luogo, il requisito dell'assoggettamento ad imposta, senza beneficiare di esenzioni, previsto dall'articolo 15, comma 1 AfisR deve essere interpretato nel senso che soltanto in caso di esenzioni di tipo soggettivo (ovvero di esenzioni di tipo oggettivo che, di fatto, conducano ad effetti equivalenti a quelli di un'esenzione di tipo soggettivo) tale requisito si debba considerare non integrato. Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 15 AfisR, il corrispondente requisito dell'assoggettamento ad imposta, senza beneficiare di esenzioni, deve essere interpretato nel senso che, in aggiunta all'ipotesi di esenzioni di tipo soggettivo (o di esenzioni di tipo oggettivo con effetti sostanzialmente equivalenti), lo stesso deve ritenersi non integrato anche qualora gli interessi ed i canoni oggetto della disposizione beneficino di un'esenzione di tipo oggettivo in capo alla società percipiente.

In secondo luogo, nel caso di ordinamenti tributari, come quello svizzero, che prevedano l'applicazione contestuale dell'imposta sugli utili societari da parte di più soggetti attivi del rapporto tributario (con conseguente pluralità di rapporti), si ritiene che il detto requisito debba considerarsi integrato qualora il soggetto passivo non benefici di esenzioni di tipo soggettivo – ovvero di esenzioni di tipo oggettivo, con riferimento agli interessi ed ai canoni di cui all'articolo 15, comma 2 AfisR – in relazione ad almeno uno dei rapporti tributari *de quibus*.

In terzo luogo, e in conseguenza di quanto sopra enunciato, la circostanza che una società fiscalmente residente in Svizzera benefici dell'applicazione di uno dei regimi di tassazione speciale previsti dall'articolo 28, commi da 2 a 4 LAID non costituisce un fatto ostativo all'applicazione dei benefici di esenzione disciplinati dall'articolo 15 AfisR. Tale conclusione poggia primariamente sull'argomento che i regimi disciplinati dall'articolo 28, commi da 2 a 4 LAID si applicano esclusivamente a livello delle imposte cantonali e comunali e non, di contro, a livello dell'imposta federale. Si ritiene pertanto di dover rigettare le conclusioni e gli argomenti fatti propri dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 93/E del 10 maggio 2007, con la quale è stato affermato il principio secondo cui l'ambito



soggettivo di applicazione dell'articolo 15 AfisR non si estende alle società che, seppur non totalmente esenti da imposizione, beneficiano di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (comunale, cantonale o federale) di imposizione sugli utili societari vigenti nell'ordinamento tributario svizzero.

**Elenco delle fonti fotografiche:**

[http://blog.bcccarugate.it/media/k2/items/cache/1c6c813bb9d5494160041c1c4ee2fb70\\_XL.jpg](http://blog.bcccarugate.it/media/k2/items/cache/1c6c813bb9d5494160041c1c4ee2fb70_XL.jpg) [05.10.2013]

<http://www.20min.ch/dyim/6b89d4/B.M600,1000/images/content/1/9/7/19724146/3/topelement.jpg> [05.10.2013]

<http://startbyzero.com/finanza/files/2012/01/mario-monti.jpg> [05.10.2013]

<http://www.rivistaeuropae.eu/wp-content/themes/sahifa/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2013/02/da7625e7-6b8c-44aa-a51d-7455fa45fe0b-1024x686.jpg&h=330&w=660&a=c> [05.10.2013]

[http://image.excite.it/finanza/news/evasione\\_fiscale\\_cortina\\_new-default.jpg](http://image.excite.it/finanza/news/evasione_fiscale_cortina_new-default.jpg) [05.10.2013]

[1] Raccolta ufficiale 2005 2571; Foglio federale 2004 5273.

[2] Cfr., in tal senso, il terzo considerando della Decisione del Consiglio della Comunità europea del 2 giugno 2004 relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva n. 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

[3] Articolo 15, comma 1, quarto punto AfisR.

[4] Articolo 15, comma 2, quarto punto AfisR.

[5] Sebbene nessuno dei citati articoli qualifichi la personalità giuridica dell'UE come "internazionale", questa è l'interpretazione che la CGUE ha dato del precedente articolo 210 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (corrispondente all'attuale articolo 47 TUE) nella sentenza relativa alla causa AETR/ERTA (cfr. CGUE, 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione c. Consiglio).

[6] Cfr. l'articolo 3, comma 2 TFUE, il quale, recependo gli indirizzi giurisprudenziali della CGUE in materia (CGUE, 7 febbraio 2006, parere 1/03, Nuova Convenzione di Lugano, paragrafi 115 e seguenti e l'ulteriore giurisprudenza ivi citata), statuisce che l'UE ha "competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata". Cfr. anche gli articoli 216 e seguenti TFUE, in particolare l'articolo 216, comma 1, il quale dispone che l'UE "può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata".

[7] Si veda, esplicitamente in questo senso, CGUE, 9 agosto 1994, causa C-327/91, Francia c. Commissione, paragrafo 25.

[8] Cfr. lo status della Convenzione di Vienna del 1986 sul sito United Nations Treaty Collection: [http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mt\\_dsg\\_no=XXIII-3&chapter=23&lang=en](http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mt_dsg_no=XXIII-3&chapter=23&lang=en) [05.10.2013].

[9] In dottrina, si vedano, tra gli altri, Torres Bernárdez Santiago, Interpretation of treaties by the International Court of Justice following the adoption of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, in: AA.VV., Liber Amicorum Professor Seidl-Hohenveldler – in honour of his 80th birthday, L'Aja 1998, pagine 721 e seguenti; Treves Tullio, Diritto internazionale: problemi fondamentali, Milano 2005, pagina 380; Bariatti Stefania, L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova 1986, pagine 181 e seguenti; Verwey Delano R., The European Community, the European Union and the International Law of Treaties, L'Aja 2004, pagina 88. Nella giurisprudenza internazionalistica, si vedano le seguenti sentenze della Corte Internazionale di Giustizia: 21 novembre 1991, causa Arbitral Award of 31 July 1989 (Guinea-Bassau v. Senegal), paragrafo 48; 11 settembre 1992, causa Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras), paragrafo 380; 3 febbraio 1994, causa Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad), paragrafo 41; 15 febbraio 1995, causa Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), paragrafo 33; 27 giugno 2001, causa LaGrand (Germany v.

United States of America), paragrafo 101. Si veda inoltre l'esplicito riconoscimento di tale natura consuetudinaria da parte della CGUE nella sentenza relativa alla causa IATA e ELFAA (Corte di Giustizia, 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA c. Department for Transport, paragrafo 40).

[10] Cfr. CGUE, 30 aprile 1974, causa 181/73, R. & V. Haegeman c. Stato belga, paragrafi 3/5; CGUE, 26 ottobre 1982, causa 104/81, Hauptzollamt Mainz contro C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., paragrafo 13.

[11] Cfr. CGUE, 26 ottobre 1982, causa 104/81, Hauptzollamt Mainz contro C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., paragrafi 18 e seguenti, in particolare paragrafo 23. Si vedano, in senso sostanzialmente conforme, Bebr Gerhard, Agreements Concluded by the Community and their Possible Direct Effect: From International Fruit Company to Kupferberg, in: Common Market Law Review, 1983, pagine 20 e seguenti; Tizzano Antonio (a cura di), Trattati dell'Unione Europea e della Comunità Europea, Milano 2005, pagina 1335; AA.VV., L'Unione Europea, Bologna 2001, pagina 652; Eeckhout Piet, External Relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations, Oxford, 2004, pagine 274 e seguenti; Craig Paul/De Búrca Gráinne, EU Law. Text, cases and materials, Oxford, 2011, pagine 344 e seguenti.

[12] La CGUE ha affermato che "nel garantire il rispetto degli impegni derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni comunitarie, gli Stati membri adempiono un obbligo non solo nei confronti del paese terzo interessato, ma anche e soprattutto verso la Comunità che si è assunta la responsabilità del corretto adempimento dell'accordo. [...] Dal carattere comunitario di queste norme convenzionali deriva che i loro effetti nella Comunità non possono variare a seconda che la loro applicazione incomba, in pratica, alle istituzioni comunitarie o agli Stati membri e, in quest'ultimo caso, a seconda degli effetti che il diritto di ciascuno degli Stati membri attribuisce nell'ordinamento interno agli accordi internazionali da essi stati conclusi. Spetta, pertanto, alla Corte, nell'ambito della sua competenza ad interpretare le disposizioni degli accordi, il garantire la loro applicazione uniforme nell'intera Comunità" (CGUE, 26 ottobre 1982, causa 104/81, Hauptzollamt Mainz contro C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., paragrafi 13 e 14). Dunque, il fatto che gli accordi internazionali conclusi dall'UE divengano, a far data dalla loro entrata in vigore, parte integrante del diritto dell'Unione comporta che gli Stati membri siano obbligati ad interpretarli ed applicarli in buona fede e che una violazione di detto obbligo da parte degli Stati membri si qualifichi come una violazione del diritto dell'Unione (articolo 216, comma 2 TFUE) e, in particolare, dell'obbligo di leale cooperazione imposto dall'articolo 4, comma 3 TUE (cfr., in giurisprudenza, CGUE, 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, paragrafi 9 e 11; CGUE, 19 marzo 2002, causa C-13/00, Commissione c. Irlanda, paragrafi 14-15; CGUE, 7 ottobre 2004, causa C-239/03, Commissione c. Francia, paragrafi 25-26; e in dottrina, Craig Paul/De Búrca Gráinne, EU Law. Text, cases and materials, Oxford, 2011, pagina 338; Verwey Delano R., The European Community, the European Union and the International Law of Treaties, L'Aja 2004, pagina 150).

[13] Con riferimento all'articolo 15 AfisR, la sua diretta applicabilità e forza espansiva nell'ordinamento giuridico degli Stati membri sono state riconosciute dall'Amministrazione finanziaria italiana nella Risoluzione n. 93/E del 10 maggio 2007.

[14] CGUE, 14 dicembre 1991, parere 1/91, paragrafo 14; CGUE, 1. luglio 1993, causa C-312/91,

Metalsa, paragrafo 12; CGUE, 2 marzo 1999, causa C-416/96, Eddline El-Yassini, paragrafo 47; CGUE, 20 novembre 2001, causa C-268/99, Aldona Malgorzata Jany et al., paragrafo 35; CGUE, 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA c. Department for Transport, paragrafo 40.

[15] Cfr. articolo 31, commi 1 e 4 della Convenzione di Vienna del 1969.

[16] Cfr. il Commentario agli articoli 27-28 della proposta di Convenzione sul diritto dei trattati elaborata dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (Yearbook of the International Law Commission, 1966-II, pagina 218).

[17] Secondo tale canone ermeneutico, il testo del trattato è considerato l'espressione autentica delle intenzioni delle parti convenute e l'obiettivo preminente dell'interprete è quello di delucidare il significato del testo.

[18] Tale canone ermeneutico muove dal presupposto che la volontà delle parti è un elemento soggettivo, distinto dal testo del trattato, per concludere che l'obiettivo dell'interprete è quello di portare alla luce tale volontà facendo ricorso ad ogni pertinente strumento di interpretazione (oltre al testo), come, ad esempio, i lavori preparatori.

[19] Secondo tale canone ermeneutico, l'oggetto e lo scopo del trattato rappresentano la guida fondamentale che l'interprete deve seguire, anche nei casi in cui gli stessi sembrano travalicare le intenzioni delle parti contraenti come espresse nel testo del trattato.

[20] Cfr. il Commentario agli articoli 27-28 della proposta di Convenzione sul diritto dei trattati elaborata dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (Yearbook of the International Law Commission, 1966-II, pagina 220, paragrafo 9).

[21] Yearbook of the International Law Commission, 1966-II, pagine 220-221, paragrafo 11.

[22] Cfr. Gardiner Richard, Treaty Interpretation, Oxford 2008, pagina 144.

[23] Institute of International Law, Résolution of 19 avril 1956: Interprétation des traités, in: Annuaire de l'Institut de Droit International, 1956, pagine 364 e seguenti.

[24] Fitzmaurice Gerald, The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-54: Treaty interpretation and other treaty points, in: British Yearbook of International Law, 1957, pagine 211-212.

[25] Berglin Hakan, Treaty Interpretation and the Impact of Contractual Choice of Forum Clauses on the Jurisdiction of International Tribunals: the Iranian Forum Clause Decisions of the Iran-United States Claims Tribunal, in: Texas International Law Journal, 1986, pagina 44. Cfr. anche Gardiner Richard, Treaty Interpretation, Oxford 2008, pagina 145.

[26] Secondo Torres Bernárdez, il sistema interpretativo delineato dalla Convenzione di Vienna non può essere ridotto ad un approccio di interpretazione testuale, dal momento che un'accurata analisi degli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna e la rassegna della giurisprudenza che ha applicato i suddetti articoli evidenzia con chiarezza che gli elementi tipizzanti i tre canoni interpretativi sopra richiamati (testuale, soggettivo e teleologico) coesistono in tale sistema e interagiscono strettamente tra loro (Torres Bernárdez Santiago, Interpretation of treaties by the International Court of Justice following the adoption of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, in: AA.VV., Liber Amicorum Professor Seidl-Hohenveldler – in honour of his 80th birthday, L'Aja 1998, pagine 747-748). Cfr. anche Engelen

Frank, Interpretation of Tax Treaties under International Law, Amsterdam 2004, pagina 121.

[27] Sulla questione se i principi di interpretazione delle convenzioni debbano essere organizzati gerarchicamente e, in caso affermativo, in base a quale tipo di gerarchia, si veda Institute of International Law, Observations des membres de la Commission sur le rapport de M. Lauterpacht. Comments by Sir Eric Beckett, in 43-1 Annuaire de l'Institut de Droit International, 1950, pagine 439-440.

[28] Cfr. il Commentario agli articoli 27-28 della proposta di Convenzione sul diritto dei trattati elaborata dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (Yearbook of the International Law Commission, 1966-II, pagina 220, paragrafo 10). Questa soluzione è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte degli internazionalisti. Si vedano, tra i primi commentatori della proposta di Convenzione e della Convenzione di Vienna, Bernhardt Rudolf, Interpretation and Implied (Tacit) Modification of Treaties. Comments on Arts. 27, 28, 29 and 38 of the CDI's 1966 Draft Articles on the Law of Treaties, in: Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, 1967, pagina 496; Hilf Meinhard, Die Auslegung mehrsprachiger Verträge. Eine Untersuchung zum Völkerrecht und zum Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Berlino 1973, pagine 87 e 102; Tabory Mala, Multilingualism In International Law and Institutions, Alphen aan den Rijn, 1980, pagina 205; Schröder Meinhard, Gedanken zu einer Hierarchie der Interpretationsregeln im Völkerrecht, in: Revue hellénique de droit international, 1968, pagine 131-132. Alcuni autori, tuttavia, criticarono con decisione la soluzione adottata dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (e poi fatta propria dalla Conferenza di Vienna nel redigere la Convenzione di Vienna del 1969), argomentando che la stessa avrebbe inopinatamente ristretto la discrezionalità dell'interprete nella selezione dei mezzi di interpretazione e nell'attribuzione agli stessi dell'appropriata rilevanza in ragione delle circostanze del caso (cfr., in particolare, Lasswell Harold D./Miller James C./McDougal Myres S., The Interpretation of Agreements and World Public Order. Principles of Content and Procedure, New Haven 1967, pagine 992 e seguenti).

[29] Commentario agli articoli 27-28 della proposta di Convenzione sul diritto dei trattati elaborata dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (Yearbook of the International Law Commission, 1966-II, pagina 220, paragrafo 10). Sulla relazione tra i mezzi di interpretazione di cui all'articolo 31 e quelli di cui all'articolo 32 della Convenzione di Vienna, si vedano anche Sur Serge, L'interprétation en droit international public, Parigi 1974, pagine 274 e seguenti; Corte Internazionale di Giustizia, 25 luglio 1974, causa Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), opinione individuale del giudice de Castro.

[30] Commentario agli articoli 27-28 della proposta di Convenzione sul diritto dei trattati elaborata dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (Yearbook of the International Law Commission, 1966-II, pagina 220, paragrafo 9).

[31] Si veda, in senso conforme, Tabory Mala, Multilingualism In International Law and Institutions, Alphen aan den Rijn 1980, pagina 203.

[32] Cfr. Commentario agli articoli 27-28 della proposta di Convenzione sul diritto dei trattati elaborata dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (Yearbook of the International Law Commission, 1966-II, pagina 220, paragrafo 9).

[33] Cfr. Yearbook of the International Law Commission, 1966-II, pagina 95, paragrafo 4 e pagine 219-210, paragrafo 8; Gardiner Richard, Treaty Interpretation, Oxford, 2008, pagine 9 e 10. Si veda anche International Centre for Settlement of Investment Disputes, sentenza del 21 ottobre 2005, Aguas del Tunari v. Republic of Bolivia, causa ARB/02/3, paragrafo 91.

[34] Cfr. Gardiner Richard, Treaty Interpretation, Oxford, 2008, pagine 39 e seguenti e la giurisprudenza ivi citata. L'unità del processo interpretativo, del resto, non rappresenta di certo un concetto innovativo introdotto dalla Convenzione di Vienna del 1969. Già Vattel invocava l'applicazione del principio di "accumulazione" nell'interpretazione dei trattati, in ragione del quale le diverse norme e i mezzi di interpretazione dovevano essere presi in considerazione contemporaneamente e reciprocamente bilanciati (de Vattel Emmeric, Le droit des gens. Ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, Londra 1758, Libro II, paragrafo 322).

[35] Come affermato da Lauterpacht, "in no circumstances ought preparatory work to be excluded on the ground that the treaty is clear in itself. Nothing is absolutely clear in itself" (Lauterpacht Hersch, Some Observations on Preparatory Work in the Interpretation of Treaties, in: Harvard Law Review, 1935, pagina 571). Con riferimento alla possibilità che i mezzi supplementari di interpretazione possano condurre l'interprete a modificare una interpretazione apparentemente chiara e ragionevole basata sui mezzi primari di interpretazione, si vedano Corte Internazionale di Giustizia, 15 febbraio 1995, causa Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), paragrafi 30-41 dell'opinione dissenziente del Giudice Schwebel; Schwebel Stephen Myron, May Preparatory Work be Used to Correct Rather Than Confirm the "Clear" Meaning of a Treaty Provision?, in: Markarczyk Jerzy (a cura di), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski, L'Aia 1996, pagine 541 e seguenti.

[36] Direttiva n. 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Tale Direttiva è stata recentemente rifusa - senza sostanziali modifiche - nella Direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

[37] Direttiva n. 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

[38] Una simile conclusione è stata sostenuta in dottrina in base all'argomento che le citate Direttive assumerebbero rilevanza, al fine di interpretare l'articolo 15 AfisR, allorché si ricerchi il significato dei termini e delle espressioni ivi impiegate alla luce dello scopo dell'articolo 15, il quale consisterebbe appunto nell'introdurre, nei rapporti tra Stati membri e Svizzera, misure equivalenti ai regimi previsti dalle suddette Direttive (cfr. Storckmejer Alexander, Cross-border payments between Switzerland and the EU. Analysis under Article 15 of the Swiss-EU Savings Agreement and Article 56 EC Treaty, Ginevra 2007, pagina 7; Avella Francesco, Il regime tributario dei dividendi distribuiti a società residenti nel territorio della Confederazione Svizzera, in: Rivista di diritto tributario, 2007, V, pagina 206).

[39] Si veda anche il paragrafo 1.4.1 del Messaggio del Consiglio federale del 1. ottobre 2004, concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi ("Accordi bilaterali II"), il quale sottolinea come tali accordi (e, dunque, anche l'AfisR in oggetto, incluso il suo articolo 15) siano stati tendenzialmente improntati al principio di equivalenza degli ordinamenti giuridici: "Quando conclude un trattato con uno Stato terzo, l'UE veglia sistematicamente affinché il proprio diritto applicabile nel settore interessato sia recepito nelle relazioni con questo Stato al momento della firma del trattato. Nel presente caso, l'UE e la Svizzera non hanno proceduto in modo uniforme dato che le esigenze pratiche erano divergenti. Per Schengen/Dubliino, per esempio, le due parti hanno effettivamente convenuto di recepire nelle loro relazioni bilaterali l'acquis comunitario pertinente sotto forma di enumerazione nei corrispondenti allegati degli accordi e di applicare un meccanismo che concede alla Svizzera un diritto di partecipazione esteso per quanto riguarda il futuro sviluppo del diritto di Schengen/Dubliino. Altri Accordi, invece, si fondano sul principio dell'equivalenza delle legislazioni delle due Parti (statistica, MEDIA, pensioni) o legiferano ispirandosi, almeno in parte, al diritto vigente dell'UE".

[40] Cfr. Avella Francesco, Il regime tributario dei dividendi distribuiti a società residenti nel territorio della Confederazione Svizzera, in: Rivista di diritto tributario, 2007, V, pagina 207.

[41] Si vedano gli articoli 1, lettera b, 66 e 274, lettera b LT; gli articoli 2, comma 1, lettera b e 24, comma 1 LAID.

[42] Si vedano gli articoli 1, lettera b e 57 LIFD.

[43] Lo stesso vale per le espressioni in lingua francese "impôt sur le bénéfice" e in lingua tedesca "Gewinnsteuer", impiegate per denotare l'imposta sugli utili societari tanto a livello federale quanto a livello cantonale e comunale.

[44] Cfr., a titolo meramente esemplificativo, articolo 2, comma 3, lettera b della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 9 marzo 1976.

[45] Cfr. Allegato I, parte B, della Direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi; articolo 2, comma 1, lettera c della Direttiva n. 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

[46] Si veda, in senso conforme Avella Francesco, Il regime tributario dei dividendi distribuiti a società residenti nel territorio della Confederazione Svizzera, in: Rivista di diritto tributario, 2007, V, pagina 207, il quale nota come un'eccezione in tal senso potrebbe essere rappresentata dalla Gewerbesteuer tedesca.

[47] Cfr., in senso analogo, Maisto Guglielmo, Current Issues on the Interpretation of the Parent-Subsidiary Directive, in: Weber Dennis (a cura di), EU Income Tax Law; Issues for the Years Ahead, Amsterdam 2013 (Online Books IBFD), paragrafo 1.2.2. Sul requisito dell'assoggettamento ad imposta ai sensi dell'articolo 4 CDI, si veda Avella Francesco, Indeducibilità dei costi pagati a società a tassazione speciale e (in)compatibilità con l'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione italo-svizzera, in questa edizione speciale di Novità fiscali, pagina 78 e seguenti, paragrafo 3.

[48] Ai sensi del testo (italiano) originale dell'articolo 22 AfisR, quest'ultimo è redatto nelle seguenti lingue autentiche: ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e maltese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[49] Cfr., a titolo esemplificativo, le espressioni utilizzate nei testi in lingua spagnola ("*no están exentas*") e inglese ("*without being exempted*").

[50] Cfr. le espressioni utilizzate nei testi in lingua italiana, francese ("*sans bénéficié d'une exonération*") e tedesca ("*ohne Befreiung*").

[51] Sembra concordare, in merito alla non decisività del raffronto tra il testo del comma 1 e quello del comma 2, Avella Francesco, Il regime tributario dei dividendi distribuiti a società residenti nel territorio della Confederazione Svizzera, in: Rivista di diritto tributario, 2007, V, pagine 208-209.

[52] Cfr., per analogia, il terzo considerando alla Direttiva Interessi e Canoni e l'inciso "*in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni*" che qualifica il requisito della non esenzione nell'articolo 15, comma 2 AfisR.

[53] Cfr. Maisto Guglielmo, Il regime tributario dei dividendi nei rapporti tra "società madri" e "società figlie", Milano 1996, pagine 27 e seguenti e 124 e seguenti; Brokelind Cécile, Une interprétation de la directive sociétés mère et filiales du 23 juillet 1990, Bruxelles 2000, pagine 337 e seguenti; Schonewille Peter H., Some Questions on the Parent-Subsidiary Directive and the Merger Directive, in: Intertax, 1992, pagine 16 e seguenti; Raby Nick, National Implementation of the Parent-Subsidiary Directive. Some Problems and Opportunities Identified, in: EC Tax Review, 1992, pagine 222 e seguenti.

[54] Cfr., in senso sostanzialmente analogo, Storckmejer Alexandra, Cross-border payments between Switzerland and the EU. Analysis under Article 15 of the Swiss-EU Savings Agreement and Article 56 EC Treaty, Ginevra 2007, pagina 28; Hull Howard R., Switzerland and European Union – Tax Treatment of Intra-Group Cross-border Dividends, in: Bulletin for International Taxation, 2006, pagine 77-78; Hull Howard R., The EC Parent-Subsidiary Directive in Switzerland – Swiss Outbound Dividends, in: Bulletin for International Taxation, 2005, pagine 71-73; Avella Francesco, Il regime tributario dei dividendi distribuiti a società residenti nel territorio della Confederazione Svizzera, in: Rivista di diritto tributario, 2007, V, pagina 211; Oberson Xavier/Hull Howard R., Switzerland in: International Tax Law, 4th edition, Amsterdam 2011 (Online Books IBFD), paragrafo 10.4.4.6.5; Oberson Xavier, Agreement between Switzerland and the European Union on the Taxation of Savings – A Balanced "Compromis Helvétique", in: Bulletin for International Taxation, 2005, pagine 113-114; Ferrari-Negrini Donatella, La nuova fiscalità per dividendi, interessi e canoni tra società collegate, Bellinzona 2008, pagine 91 e seguenti.

[55] Cfr. Storckmejer Alexandra, Cross-border payments between Switzerland and the EU. Analysis under Article 15 of the Swiss-EU Savings Agreement and Article 56 EC Treaty, Ginevra 2007, pagine 28-29; Oberson Xavier, Agreement between Switzerland and the European Union on the Taxation of Savings – A Balanced "Compromis Helvétique", in: Bulletin for International Taxation, 2005, pagine 113-114; Hull Howard R., Switzerland and European Union – Tax Treatment of Intra-Group Cross-border Dividends, in: Bulletin for International Taxation, 2006, pagine 77-78; Hull Howard R., The EC Parent-Subsidiary Directive in

Switzerland – Swiss Outbound Dividends, in: Bulletin for International Taxation, 2005, pagine 71-73; Avella Francesco, Il regime tributario dei dividendi distribuiti a società residenti nel territorio della Confederazione Svizzera, in: Rivista di diritto tributario, 2007, V, pagina 211; Oberson Xavier/Hull Howard R., Switzerland in International Tax Law, 4th edition, Amsterdam, 2011 (Online Books IBFD), paragrafo 10.4.4.6.5; Ferrari-Negrini Donatella, La nuova fiscalità per dividendi, interessi e canoni tra società collegate, Bellinzona 2008, pagine 91 e seguenti.

[56] AFC, 15 luglio 2005, Directives relatives à la suppression dell'impôt anticipé suisse sur les paiements de dividendes entre sociétés de capitaux associées dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, paragrafo 8.

[57] Con riferimento alla Direttiva Interessi e canoni, si vedano Distaso Marcello/Russo Raffaele, The EC Interest and Royalties Directive – A Comment, in: European Taxation, 2004, pagine 143 e seguenti; Weber Dennis, The Proposed EC Interest and Royalty Directive, in: EC Tax Review, 2000, pagine 15 e seguenti. In relazione all'articolo 15, comma 2 AfisR, si vedano Storckmejer Alexandra, Cross-border payments between Switzerland and the EU. Analysis under Article 15 of the Swiss-EU Savings Agreement and Article 56 EC Treaty, Ginevra 2007, pagine 52 e 53; Oberson Xavier, Agreement between Switzerland and the European Union on the Taxation of Savings – A Balanced "Compromis Helvétique", in: Bulletin for International Taxation, 2005, pagine 113-114; Hull Howard R., Tax Treatment of Intra-Group Cross-Border Interest Payments involving Switzerland, in: Bulletin for International Taxation, 2007, pagine 361-362; in senso maggiormente dubitativo, Ferrari-Negrini Donatella, La nuova fiscalità per dividendi, interessi e canoni tra società collegate, Bellinzona 2008, pagine 112-113.

[58] Tale questione è affrontata in: Toffoli Curzio, La controversia fiscale tra Svizzera e UE: dall'Unione un attacco infondato oppure la Svizzera ha un fianco scoperto?, Lavoro di diploma presentato in data 31 dicembre 2008 alla SUPSI per l'ottenimento del titolo di Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law (relatore: Dottor Andrea Pedroli), non pubblicato, scaricabile in formato pdf all'indirizzo web: [www.toffolisala.ch/cfsue](http://www.toffolisala.ch/cfsue) [05.10.2013].

[59] *Ibidem*.

[60] Cfr., per analogia, l'opinione dell'Avvocato generale Philippe Léger, presentate il 2 maggio 2006, nella Causa C-196/04, Cadbury Schweppes. ove al punto 58, con riferimento al giudizio di compatibilità della disciplina sulle CFC del Regno Unito con la libertà di stabilimento garantita dal diritto primario dell'UE, si sottolinea come il fatto che lo speciale regime di imposizione in vigore in Irlanda e applicato alle società controllate irlandesi della società controllante del Regno Unito – alle quali la disciplina CFC del Regno Unito si applicava – possa "essere altresì qualificato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune" sia irrilevante ai fini del giudizio di compatibilità del diritto del Regno Unito con il diritto dell'UE. Ad avviso dell'Avvocato generale, "il Trattato contiene disposizioni particolari, agli artt. 87 CE e 88 CE, volte ad assicurare la verifica della compatibilità di una tale misura con il mercato comune e ad annullarne gli effetti pregiudizievoli per quest'ultimo. La circostanza che un regime fiscale siffatto non sia conforme alle regole del Trattato non può dunque autorizzare uno Stato membro a prendere misure unilaterali per combatterne gli effetti lesivi delle libertà di circolazione". Tale posizione sembra

peraltro essere stata implicitamente fatta propria dalla CGUE nella sentenza emanata nella causa *de qua*: CGUE, 12 settembre 2006, Causa C-196/04, Cadbury Schweppes (cfr., in senso analogo, Terra Ben J.M./Wattel Peter J., European Tax Law, Alphen aan den Rijn 2012, pagine 249-250).

[61] Cfr., in senso conforme, Avella Francesco, Il regime tributario dei dividendi distribuiti a società residenti nel territorio della Confederazione Svizzera, in: Rivista di diritto tributario, 2007, V, pagina 212.

[62] Tale argomento, per se, non sarebbe decisivo, con riferimento alle seguenti fattispecie: (i) in relazione al regime *ex* articolo 28, comma 2 LAID: tale regime introduce una esenzione sostanzialmente di tipo soggettivo (nella maggior parte delle fattispecie), disponendo l'esenzione da imposta dell'utile netto della società, con l'unica eccezione dei redditi derivanti dalla proprietà fondiaria svizzera; pertanto, esso appare astrattamente rilevante ai fini dell'articolo 15, commi 1 e 2 AfisR; (ii) in relazione ai regimi *ex* articolo 28, commi 3 e 4 LAID: tali regimi, per quanto recanti esenzioni formalmente di tipo oggettivo, potrebbero produrre effetti sostanzialmente equivalenti ad esenzioni di tipo soggettivo e, pertanto, risultare astrattamente rilevanti ai fini dell'articolo 15, commi 1 e 2 AfisR, tenuto conto delle fattispecie concrete di applicazione; (iii) in relazione al articolo 15, comma 2 AfisR: i tre regimi disciplinati dall'articolo 28, commi 2, 3 e 4 LAID possono condurre, in fattispecie concrete, all'esenzione degli interessi e dei canoni di cui dell'articolo 15, comma 2 AfisR in capo alla società residente in Svizzera che benefici di detti regimi di tassazione speciale, con ciò determinando la non integrazione del requisito recato dall'articolo 15, comma 2 AfisR.